

DIRITTI ESATTI € 2,60

COMUNE DI IMOLA

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO E PRODUZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN REGIME DI "DE MINIMIS" SOTTOFORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI OPERANTI NEL COMUNE DI IMOLA - ANNO 2024

N. 76 DEL 02/10/2024

Il Comune di Imola, con sede in Via Mazzini n. 4, rappresentato da Sergio Maccagnani, in qualità di dirigente del Servizio in gestione associata Sviluppo Economico del Territorio, il quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Imola,

E

Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop. Con sede legale in Bologna - Via dell'Industria, 33 e sede amministrativa in Ravenna - Viale Randi, 43 - iscritta al Registro Imprese di Bologna n. REA 482845 e codice fiscale 01287200396, Albo Soc. Coop. N. A100826 - sezione a mutualità prevalente, rappresentata dal suo Presidente Gabriele Cristofori, domiciliato per la carica presso la sede legale di via dell'Industria 33 – Bologna;

che qui di seguito per brevità saranno definiti "Comune" e "Agrifidi Uno "

CONVENGONO

Art. 1

Il Comune concederà ad Agrifidi Uno, per l'anno 2024, un contributo di € 10.000,00 (diecimila/00), al fine di consentire la concessione di finanziamenti

Imposta di bollo assolta in modo virtuale per l'importo di € 32,00 come da autorizzazione n. 21310 del 26.04.2005 rilasciata al Comune di Imola dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna.

atti a promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle attività agricole di servizio e produzione o per le anticipazioni dei costi sostenuti dalle imprese agricole operanti nel Comune di Imola.

Art. 2

Le risorse finanziarie vengono concesse ad Agrifidi Uno in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui Reg. UE n.1408/2013.

Art. 3

Lo stanziamento sarà destinato esclusivamente alla costituzione di un "fondo contributi in c/interessi" e/o di un “fondo di garanzia” da utilizzare sia per la riduzione del tasso di interesse e sia per la concessione di garanzia sui finanziamenti concessi alle imprese stesse. Tali destinazioni oltre ad essere oggetto di apposite dichiarazioni del legale rappresentante, figureranno esplicitamente nei bilanci dei relativi esercizi del confidi.

Art. 4

Il finanziamento, garantito e agevolato attraverso Agrifidi Uno, è destinato alle finalità previste dall'art. 5 dello Statuto sociale. Il finanziamento, debitamente motivato e documentato dalle imprese richiedenti, dovrà essere utilizzato dalle stesse, esclusivamente in ordine all'attività agricola, sia per necessità di esercizio, per le spese sostenute per il completamento del ciclo culturale fino alla vendita dei prodotti, sia per investimenti necessari all'attività agricola quali attrezzature, ristrutturazione di fabbricati rurali connessi all'attività agricola, acquisto di terreno sia per formazione che a scopo di arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda, compreso spese legali, tasse e costi di registrazione. I contributi in c/interessi e/o il rilascio delle garanzie fideiussorie potranno essere concessi solo su presentazione della documentazione giustificativa stabilita da Agrifidi Uno.

A beneficiare del finanziamento garantito, previsto dalla presente

convenzione, saranno esclusivamente le imprese agricole, con qualsiasi forma di conduzione, purché dedite alla coltivazione di fondi agricoli e attività connesse sulla base dell'art. 2135 codice civile, con sede nel territorio di Imola e associate ad Agrifidi Uno. Il contributo in conto interessi verrà calcolato sull'importo effettivamente erogato dalla banca ed in forma attualizzata al momento dell'erogazione, utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla commissione europea e su Internet al sito della UE stessa.

Art. 5

Le forme tecniche, le condizioni di erogazione e l'importo massimo dei singoli finanziamenti, vengono stabiliti attraverso convenzioni tra Agrifidi Uno e Istituti di Credito o altri Enti o Società finanziarie e dal regolamento di Agrifidi Uno.

Art. 6

È di esclusiva competenza di Agrifidi Uno l'accertamento delle condizioni per l'ammissibilità dei finanziamenti, sia sotto il profilo dei requisiti, che della validità delle finalità indicate dalle imprese agricole richiedenti. Le delibere di Agrifidi Uno, circa l'ammissibilità o meno del credito, sono insindacabili.

Art. 7

Possono usufruire dell'aiuto "de minimis" secondo il Regolamento UE 1408/2013 sui prestiti a breve/medio termine e sui prestiti a medio/lungo termine le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che prevede che l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una singola impresa non possa superare complessivamente i 25.000,00 euro nell'arco dei tre esercizi fiscali che rispettano i requisiti e le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

1. Siano condotte da un imprenditore agricolo, come definito dall'art.2135 del c.c.,

2. Esercitino attività agricola in forma prevalente,
3. Siano iscritte al registro delle Imprese Agricole della Camera di Commercio;
4. Siano iscritte all'anagrafe regionale con posizione validata;
5. Presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico in equilibrio;
6. Non abbiano procedure fallimentari in corso;
7. Non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di stato;
8. Siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino prima dell'aiuto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
9. Abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate da Enti Pubblici nell'ambito di applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
10. Sottoscrivano la dichiarazione sugli "aiuti de minimis" ricevuti nell'arco dei tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti);
11. Le cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione primaria e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto.

L'importo dei finanziamenti ammissibili non può essere inferiore a € 6.000,00 né superiore a € 150.000,00 per i prestiti a breve, ad € 500.000,00 per le conduzioni a medio periodo (max. 60 mesi, con contributo su max. 36mesi), come risulta calcolato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale e dai parametri dei costi di gestione approvati e trasmessi dalla Regione. Per le operazioni di investimento a medio/lungo termine max. € 500.000,00 (max. 84 mesi, con contributo su max. 36 mesi).

Il contributo per l'abbattimento del tasso di interesse sarà: sui prestiti a breve

termine fino ad un massimo di 2,00%; sui prestiti a medio termine e m/lungo termine fino ad un massimo di 2,50%.

Art. 8

Le domande dovranno essere inoltrate ad Agrifidi Uno e all'Istituto di Credito di riferimento, utilizzando la modulistica e gli allegati, a seconda della tipologia del prestito, predisposti da Agrifidi Uno e scaricabili dal sito internet "www.agrifidi.it". Agrifidi Uno procederà a deliberare il proprio nulla-osta all'erogazione del prestito da parte della banca e ad accantonare il relativo contributo. Saranno ritenute valide le domande presentate dal 01.01.2024 al 31.12.2024 e comunque fino ad esaurimento anticipato dei fondi.

Agrifidi Uno trasmetterà al Comune di Imola entro il 30.06.2025 la rendicontazione dei finanziamenti deliberati, con l'elenco delle imprese socie di Agrifidi Uno, che hanno beneficiato dei contributi e delle garanzie. La trasmissione dovrà avvenire via web all'indirizzo Pec del Servizio Sviluppo economico del territorio del Nuovo Circondario Imolese: suap@pec.nuovocircondarioimolese.it.

Art.9

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2024, fatti salvi gli adempimenti e le scadenze relative alla rendicontazione.

Art. 10

Per quant'altro potesse occorrere ai fini dell'applicazione della presente convenzione, si fa richiamo allo Statuto di Agrifidi Uno e alla legislazione vigente.

Art. 11

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione eventualmente dovute, sono ad esclusivo carico di Agrifidi Uno.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Imola F.to digitalmente Il Dirigente Dott. Sergio

Maccagnani

Per Agrifidi Uno Emilia Romagna F.to digitalmente Il Presidente Gabriele

Cristofori